



Bruxelles, 28.1.2016
COM(2016) 25 final

2016/0010 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 si sottolinea che “occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta all’elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia globale sia dell’UE”. Dal dicembre 2014 la Commissione ha compiuto rapidamente i primi passi verso un approccio a livello dell’UE. Nel frattempo l’OCSE ha concluso i lavori per la definizione di norme e standard globali in tal senso.

La presente direttiva, che modifica la direttiva 2011/16/UE del Consiglio nel quadro del pacchetto della Commissione contro l’elusione fiscale, risponde alla priorità politica della lotta contro l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Essa risponde altresì alle richieste del Parlamento europeo. Inoltre, essa è in linea con le iniziative annunciate nel piano d’azione della Commissione su un regime più equo per l’imposta societaria (COM(2015) 302) per affrontare l’elusione fiscale.

La pianificazione fiscale è tradizionalmente considerata una pratica legittima dalle imprese, dal momento che per ridurre il loro debito d’imposta queste si avvalgono di dispositivi giuridici. Negli ultimi anni, tuttavia, la pianificazione fiscale è andata sviluppandosi tra varie giurisdizioni, assumendo forme sempre più sofisticate che consentono di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole. Questo tipo di pianificazione fiscale “aggressiva” può assumere molteplici forme, permettendo, ad esempio, di sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre o eludere l’ammontare delle imposte dovute. Fra le conseguenze di questa pratica si possono citare le doppie detrazioni (ad esempio, la stessa spesa è detratta sia nello Stato della fonte che nello Stato di residenza) e la doppia non imposizione (ad esempio, i redditi non sono tassati né nello Stato della fonte né nello Stato di residenza).

A differenza delle piccole e medie imprese o dei singoli contribuenti, i gruppi di imprese multinazionali si trovano in una posizione tale da renderle in grado di sfruttare le lacune nelle legislazioni fiscali nazionali e internazionali trasferendo gli utili da un paese all’altro al fine di ridurre le imposte dovute.

Con la crisi finanziaria ed economica mondiale degli ultimi anni si è diffusa la consapevolezza che è necessario far sì che tutti i contribuenti paghino la giusta quota di imposte. L’aumento delle entrate fiscali che ne dovrebbe derivare contribuirebbe alla riduzione del disavanzo pubblico a beneficio di tutti.

In tale contesto, le autorità fiscali hanno bisogno di informazioni pertinenti e complete sulla struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne con le parti correlate dei gruppi di imprese multinazionali. La presente direttiva impone requisiti di trasparenza ai gruppi di imprese multinazionali al fine di lottare contro l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Essa prevede che i gruppi di imprese multinazionali forniscano annualmente e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano alcune informazioni, tra cui i ricavi, gli utili al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali. Tali informazioni permetteranno alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose attraverso modifiche della normativa o adeguate valutazioni dei rischi

e verifiche fiscali. Una maggiore trasparenza dovrebbe anche spingere i gruppi di imprese multinazionali a pagare la propria parte di tasse nel paese in cui realizzano gli utili.

I nuovi obblighi di trasparenza dovrebbero garantire di ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese. I gruppi di imprese multinazionali dell'UE non dovrebbero, in linea di principio, essere obbligati a presentare tali informazioni a tutti gli Stati membri dell'UE in cui operano, ma solo alle autorità fiscali del paese di residenza. La direttiva prevede che gli Stati membri, dopo aver ricevuto la rendicontazione paese per paese, condividano le informazioni con gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, le società del gruppo di imprese multinazionale sono residenti a fini fiscali, o sono soggette a imposte relativamente ad attività svolte tramite una stabile organizzazione.

Per garantire un adeguato bilanciamento tra gli oneri di informativa e il vantaggio per le amministrazioni fiscali, saranno obbligati a presentare la rendicontazione paese per paese solo i gruppi di imprese multinazionali i cui ricavi consolidati complessivi risultino pari o superiori a 750 000 000 EUR. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) stima che circa l'85-90 per cento di gruppi di imprese multinazionali sarà escluso dal requisito, ma la rendicontazione paese per paese sarà comunque presentata da gruppi di imprese multinazionali che controllano circa il 90 per cento dei ricavi delle imprese.

Oggi più che mai, la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri è fondamentale per combattere l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. La normativa dell'UE prevede la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati membri, e definisce una serie di strumenti per aiutarli a cooperare nell'ambito della riscossione dei tributi loro dovuti, anche mediante lo scambio di informazioni. Tuttavia l'UE deve continuare a rafforzare la cooperazione al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La direttiva 77/799/CEE del Consiglio¹ è stata la prima risposta all'esigenza da parte degli Stati membri di una maggiore assistenza reciproca nel settore della fiscalità. Essa è stata sostituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio ("DAC")², intesa ad aumentare l'efficacia della precedente direttiva. Negli ultimi anni questa direttiva è stata modificata dalla direttiva 2014/107/UE ("DAC2") e dalla direttiva UE 2015/2376 ("DAC3"), mettendo così a disposizione delle autorità fiscali ulteriori strumenti per combattere la frode e l'evasione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva nel settore dei conti finanziari, dei ruling fiscali e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Lo scopo della presente proposta è garantire che la direttiva 2011/16/UE continui ad assicurare una cooperazione amministrativa completa ed efficace tra le amministrazioni fiscali prevedendo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese.

La presente direttiva è in linea con gli sviluppi internazionali. Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato la sua relazione finale sul piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili ("Base Erosion and Profit Shifting", BEPS), un'importante iniziativa per modificare le attuali norme fiscali internazionali. Il 15-16 novembre 2015 il pacchetto dell'OCSE è stato approvato anche dai leader del G20. Il lavoro sull'azione 13 del piano d'azione BEPS dell'OCSE si è tradotto in una serie di standard per la comunicazione di

¹ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

² Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

informazioni sulle posizioni dei gruppi di imprese multinazionali in materia di prezzi di trasferimento, compreso il masterfile, il fascicolo locale e la rendicontazione paese per paese. La direttiva contribuisce ad attuare all'interno dell'Unione le rendicontazioni paese per paese.

La maggior parte degli Stati membri, in qualità di membri dell'OCSE, si è impegnata ad attuare i risultati contenuti nelle relazioni finali per le 15 azioni BEPS. È quindi essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri recepiscano gli impegni politici in materia di BEPS nei loro sistemi nazionali in modo coerente e sufficientemente coordinato. Questa dovrebbe essere la strada da seguire per massimizzare gli effetti positivi per il mercato interno nel suo complesso. In caso contrario un'attuazione unilaterale per quanto concerne il BEPS potrebbe provocare conflitti tra le politiche nazionali e nuovi ostacoli nel mercato interno, che continuerebbe a essere frammentato in 28 componenti e a soffrire di squilibri e altre distorsioni.

La presente iniziativa mira a raggiungere un certo grado di uniformità nell'attuazione dell'azione 13 del BEPS in tutta l'UE. La direttiva intende inoltre promuovere una concorrenza leale tra i vari operatori del settore e, in ultima analisi, tutelare la base imponibile degli Stati membri dell'UE.

La proposta è stata specificamente concepita per consentire uno scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese in base alle norme vigenti della direttiva 2011/16/UE relative alle modalità pratiche per lo scambio di informazioni, con particolare riguardo all'utilizzo di formulari tipo.

L'impegno della Commissione a presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione per paese trova riscontro anche nel suo programma di lavoro per il 2016³.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Pacchetto sulla trasparenza fiscale (COM(2015) 136)

Il pacchetto comprendeva due elementi principali: i) una proposta per introdurre lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri per quanto concerne i relativi ruling fiscali e ii) l'annuncio che la Commissione stava valutando l'opportunità di introdurre ulteriori obblighi per quanto riguarda la divulgazione al pubblico di informazioni relative all'imposta sulle società.

La presente proposta non osta a che la Commissione decida in futuro di proporre l'imposizione di obblighi di informativa al pubblico per le imprese.

Piano d'azione della Commissione su un regime più equo per l'imposta societaria (COM(2015) 302)

La presente proposta è in linea con le iniziative annunciate nel piano d'azione per affrontare il problema dell'elusione fiscale.

³ http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta modifica la direttiva 2011/16/UE quale modificata dalla direttiva 2014/107/UE⁴ e dalla direttiva UE 2015/2376 del Consiglio⁵ mediante l'introduzione di un obbligo specifico per lo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese.

Le modifiche sono contenute nell'articolo 1 della proposta. In particolare:

L'articolo 3 (definizioni) è modificato.

L'articolo 8 *bis bis* prevede che gli Stati membri obblighino i gruppi di imprese multinazionali a comunicare le informazioni pertinenti (rendicontazione paese per paese) e che procedano quindi allo scambio automatico delle informazioni ricevute con gli altri Stati membri interessati.

L'articolo 20, paragrafo 6, fa riferimento al formulario tipo da utilizzare per lo scambio e l'articolo 21, paragrafo 7, prevede le modalità pratiche.

È aggiunto un nuovo articolo 25 *bis* sulle sanzioni.

È aggiunto un nuovo allegato contenente le definizioni applicabili alla proposta, gli obblighi per i gruppi di imprese multinazionali e i modelli per lo scambio di informazioni.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'oggetto di tali modifiche rientra nella stessa base giuridica della direttiva 2011/16/UE, vale a dire l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. L'articolo 115 del TFUE prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno e rende necessario tale ravvicinamento.

Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, l'UE deve garantire una concorrenza leale e parità di condizioni tra le PMI, i gruppi di imprese multinazionali di paesi terzi e quelli dell'UE. Svolgendo attività a livello transfrontaliero, i gruppi di imprese multinazionali hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Per questo motivo tutte le imprese multinazionali, siano esse appartenenti a gruppi dell'UE o a gruppi di paesi terzi, dovrebbero essere soggette all'obbligo di informativa. L'assenza di tale elemento ridurrebbe l'efficacia di questa iniziativa nel conseguire l'obiettivo ultimo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

L'accesso da parte degli Stati membri alla rendicontazione paese per paese può pertanto essere conseguito efficacemente solo attraverso un'azione a livello dell'Unione. L'obiettivo di garantire che tutti gli Stati membri ricevano le rendicontazioni paese per paese non può essere adeguatamente realizzato mediante un'azione non coordinata attuata individualmente dai singoli Stati membri. Occorre inoltre adottare un approccio comune e vincolante per quanto concerne lo scambio di informazioni che potrebbero incidere sulle basi imponibili di più di uno Stato membro. È opportuno tenere conto del fatto che, poiché i gruppi di imprese multinazionali generalmente operano in più Stati membri, l'elemento transfrontaliero è connesso all'azione proposta.

⁴ GU L 359 del 16 dicembre 2014.

⁵ GU L 332 del 18 dicembre 2015.

- **Proporzionalità**

Il problema specifico che richiede una risposta politica è la mancanza di trasparenza sulle strutture societarie che hanno una rilevanza transfrontaliera e un importante livello di attività; questa mancanza di trasparenza genera effetti negativi soprattutto per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato interno. La risposta politica è limitata ai gruppi di imprese multinazionali che operano in più Stati, sia all'interno dell'Unione europea che in giurisdizioni extra-UE. La proposta costituisce pertanto la risposta più proporzionata rispetto al problema riscontrato. Essa si basa inoltre sullo scambio automatico di informazioni di base, che consente a ogni Stato membro in cui opera una società di ricevere informazioni. Pertanto le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

La presente proposta permetterà di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ("SAI") all'interno dell'UE. Un'iniziativa a livello dell'Unione è necessaria sia dal punto di vista del mercato interno sia in termini di efficacia ed efficienza:

- un'iniziativa dell'Unione assicura un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione in materia di scambio automatico di informazioni nel mercato interno. Questo permetterebbe di adottare un approccio unico in materia di comunicazione in tutti gli Stati membri, consentendo quindi di ridurre i costi a carico delle amministrazioni fiscali e delle imprese;
- uno strumento giuridico dell'Unione garantirebbe anche certezza alle amministrazioni fiscali e alle società dell'UE;
- uno strumento giuridico dell'Unione contribuirebbe allo sviluppo dello standard internazionale per lo scambio automatico delle informazioni contenute nelle rendicontazioni paese per paese, come discusso e approvato dell'OCSE;
- uno strumento giuridico dell'Unione basato sulla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa ("DAC") comporterebbe l'utilizzo di strumenti informatici già esistenti o in corso di elaborazione per facilitare la comunicazione delle informazioni nell'ambito della suddetta direttiva. Ai sensi della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa, gli Stati membri dell'Unione condividono informazioni in formati specifici utilizzando uno specifico canale di comunicazione. Tali formati potrebbero facilmente essere ampliati in modo da essere utilizzabili anche per i nuovi elementi di cui è proposta l'inclusione. Poiché gli Stati membri hanno investito tempo e denaro considerevoli per mettere a punto tali formati, il loro utilizzo per scambiare informazioni sui nuovi elementi consentirebbe di realizzare economie di scala.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Consultazioni nell'ambito del piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale e delle relative raccomandazioni (COM(2012) 722) e di altri consessi

Il 21 maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione⁶ in cui accoglieva con favore il piano d'azione della Commissione e le relative raccomandazioni, esortava gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi e ad accogliere il piano d'azione e sottolineava che l'Unione deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni condotte a livello mondiale sulla lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e i paradisi fiscali, in particolare per quanto riguarda la promozione dello scambio di informazioni.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere il 17 aprile 2013⁷, dichiarandosi favorevole al piano d'azione della Commissione e sostenendone gli sforzi tesi a trovare soluzioni concrete per ridurre la frode e l'evasione fiscale.

Negli ultimi anni gli Stati membri hanno collaborato nell'ambito del gruppo "Codice di condotta" al fine di migliorare lo scambio di informazioni sui ruling fiscali transfrontalieri e nel settore dei prezzi di trasferimento. Le conclusioni del gruppo "Codice di condotta" sono state regolarmente comunicate al Consiglio sotto forma di relazioni.⁸

La maggior parte degli Stati membri sono membri dell'OCSE e hanno partecipato a lunghe e approfondite discussioni sulle azioni BEPS, anche per quanto concerne gli aspetti tecnici, tra il 2013 e il 2015. L'OCSE ha organizzato ampie consultazioni pubbliche con le parti interessate su ciascuna delle azioni BEPS. Inoltre la Commissione ha discusso internamente e con gli esperti dell'OCSE diversi argomenti inerenti al BEPS, in particolare nei casi in cui vi erano dubbi circa la compatibilità di alcune idee e/o soluzioni proposte con il diritto dell'UE.

Nella seconda metà del 2014 la presidenza italiana del Consiglio ha lanciato l'idea di una "tabella di marcia dell'UE sul BEPS" e la presidenza ha promosso la coerenza con le iniziative parallele dell'OCSE, nel rispetto del diritto dell'UE. Tale impostazione è stata approvata dal gruppo di lavoro ad alto livello "Questioni fiscali" e portata avanti dalle presidenze successive. Le discussioni sulla tabella di marcia dell'UE sul BEPS sono proseguite nel 2015. L'obiettivo era contribuire al dibattito dell'OCSE e spianare la strada a un'armoniosa attuazione delle future raccomandazioni dell'OCSE, tenendo conto delle specificità dell'UE.

La consultazione pubblica della Commissione in materia di trasparenza fiscale ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni sui diversi aspetti della trasparenza delle imprese, in particolare in relazione alla rendicontazione paese per paese. Le possibili opzioni presentate vertevano principalmente sulle informazioni fornite dalle imprese al pubblico, ma includevano anche lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali, come previsto dall'azione 13 del BEPS. La Commissione ha ricevuto in totale 422 risposte, la maggior parte delle quali ha fornito un utile feedback per quanto concerne le misure di trasparenza fiscale, pubbliche e non. Per quanto riguarda l'azione 13 del BEPS, sebbene le

⁶ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (Relazione Kleva) — 2013/2060 (INI).

⁷ Parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale COM(2012) 722 final (Relazione Dandea) – CESE 101/2013.

⁸ Per accedere alle relazioni pubbliche del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" cliccare [qui](#).

imprese non abbiano sostenuto lo scambio di tali informazioni tra le autorità fiscali, la maggior parte degli altri partecipanti si è espressa a favore.

Stati membri

La presente direttiva tiene conto degli sviluppi internazionali intervenuti a livello dell'OCSE e dei suoi lavori sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), a cui partecipa la maggior parte degli Stati membri dell'UE. A questi lavori ha preso parte intensamente anche la Commissione europea; ampie consultazioni hanno interessato altre giurisdizioni e parti interessate.

• Valutazione d'impatto

Dopo la relazione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, pubblicata all'inizio del 2013, e l'approvazione del cosiddetto piano d'azione sul BEPS da parte dei leader del G20 nel settembre 2013, l'OCSE ha lavorato intensamente per 2 anni, giungendo nel novembre 2015 a presentare 13 relazioni. Queste relazioni prevedono standard internazionali nuovi o potenziati e misure concrete per aiutare i paesi ad affrontare il tema del BEPS. In questo contesto, i membri dell'OCSE/G20 si sono impegnati a favore di questo pacchetto completo e della sua coerente attuazione.

Molti Stati membri, in qualità di membri dell'OCSE, hanno avviato, per alcuni settori anche con grande urgenza, il recepimento nel diritto nazionale dei risultati del progetto BEPS. Ciò premesso, è particolarmente importante raggiungere con rapidità un accordo sulle norme per il coordinamento dell'attuazione delle conclusioni in materia di BEPS nell'UE. Dato il serio rischio di frammentazione del mercato interno che potrebbe derivare da azioni unilaterali e non coordinate da parte degli Stati membri, con la presente proposta la Commissione presenta soluzioni per ottenere coerenza e un certo grado di uniformità nell'attuazione dell'azione 13 del BEPS in tutta l'UE.

La Commissione ha compiuto ogni sforzo possibile per rispondere contemporaneamente sia all'urgenza di agire che alla necessità di evitare che il funzionamento del mercato interno sia compromesso da misure unilaterali adottate dagli Stati membri, membri o non membri dell'OCSE, che potrebbero agire per proprio conto, o dall'inazione degli altri Stati membri. La possibilità di proporre strumenti giuridici non vincolanti era stata presa in considerazione, ma è stata scartata perché ritenuta inadeguata a garantire un approccio coordinato.

Al fine di fornire analisi ed elementi di prova aggiornati, la presente proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che presenta un'ampia panoramica dei lavori accademici e dei dati economici disponibili per quanto riguarda il trasferimento degli utili e l'erosione della base imponibile. Il documento, basato su studi recenti, condotti tra gli altri dall'OCSE, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, mette in evidenza gli incentivi e i meccanismi più comuni che, secondo le relazioni dell'OCSE, sono legati alla pianificazione fiscale aggressiva. Esso riassume le conclusioni di un riesame approfondito dei meccanismi chiave per la pianificazione fiscale aggressiva sulla base delle analisi per Stato membro effettuate nel 2015 per conto della Commissione. Inoltre il documento mette in evidenza come l'attuazione dell'azione 13 del BEPS attraverso la presente proposta sia complementare ad altre iniziative volte ad attuare nell'UE le relazioni BEPS dell'OCSE e a contribuire al raggiungimento di un livello minimo comune di tutela contro l'elusione fiscale.

In questo contesto, la valutazione d'impatto della presente proposta non è stata effettuata per il forte legame con il lavoro svolto dall'OCSE in materia di BEPS, in particolare per quanto concerne l'azione 13; perché il documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce un considerevole corpus di dati e di analisi; perché le parti interessate sono state ampiamente coinvolte nelle consultazioni riguardo agli elementi tecnici delle norme proposte in una fase precedente e, soprattutto, per la richiesta urgente di un'azione coordinata nell'UE in questa materia che costituisce una priorità politica a livello internazionale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto della proposta sul bilancio dell'UE, presentato nella scheda finanziaria che accompagna la proposta, sarà coperto dalle risorse disponibili. I costi connessi ai nuovi strumenti informatici per facilitare la comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri sarebbero finanziati dal programma FISCALIS 2020 di cui al regolamento (UE) n. 1286/2013, che prevede un sostegno finanziario per le attività volte a migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali nell'UE.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, paragrafo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 22 maggio 2013, ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.
- (2) Svolgendo le proprie attività in più paesi, i gruppi di imprese multinazionali hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non sono alla portata delle imprese che operano su scala nazionale. Quando le imprese multinazionali attuano questo tipo di pratiche, le imprese operanti su scala nazionale, di norma piccole e medie imprese (PMI), possono subire effetti particolarmente negativi dal momento che i loro oneri fiscali sono più elevati rispetto a quelli dei gruppi di imprese multinazionali. Al contempo tutti gli Stati membri possono subire perdite di gettito fiscale, con il rischio che si instauri una concorrenza per attrarre i gruppi di imprese multinazionali offrendo loro ulteriori vantaggi fiscali. Questa situazione pone dunque un problema per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato interno.

⁹ GU C , , pag. .

¹⁰ GU C , , pag. .

- (3) Le autorità fiscali dell'Unione necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne, sia nell'Unione che nei paesi extraunionali, dei gruppi di imprese multinazionali. Disporre di queste informazioni consentirà infatti alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose modificando la legislazione o effettuando adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali, oltre a permettere loro di determinare se le società siano coinvolte in pratiche che provocano lo spostamento artificiale di porzioni cospicue del loro reddito in aree con una fiscalità vantaggiosa.
- (4) Una maggiore trasparenza nei confronti delle autorità fiscali potrebbe incentivare i gruppi di imprese multinazionali ad abbandonare determinate pratiche e a pagare la giusta quota di tasse nel paese in cui realizzano gli utili. Pertanto aumentare la trasparenza per i gruppi di imprese multinazionali costituisce un elemento essenziale della lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
- (5) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE) offre già ai gruppi di imprese multinazionali dell'Unione un metodo per fornire informazioni alle autorità fiscali sulle proprie operazioni commerciali su scala mondiale e sulle politiche in materia di prezzi di trasferimento (masterfile), oltre che informazioni sulle operazioni concrete dell'impresa locale (fascicolo locale). Attualmente però la DPT UE non prevede alcun meccanismo per la fornitura delle rendicontazioni paese per paese.
- (6) Nella rendicontazione paese per paese i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero fornire ogni anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano l'importo delle entrate, gli utili al lordo delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate. Dovrebbero riportare inoltre il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali per ciascuna giurisdizione fiscale. Infine i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero individuare tutte le imprese del gruppo che operano in una determinata giurisdizione fiscale e fornire un'indicazione delle attività economiche che ciascuna di esse svolge.
- (7) Al fine di utilizzare le risorse pubbliche in maniera più efficiente e di ridurre gli oneri amministrativi per i gruppi di imprese multinazionali, l'obbligo di informativa dovrebbe applicarsi soltanto ai gruppi di imprese multinazionali i cui ricavi consolidati annui siano superiori a un determinato importo. La direttiva dovrebbe garantire che siano raccolte e messe a disposizione delle amministrazioni fiscali le stesse informazioni, in maniera tempestiva e in tutta l'Unione.
- (8) Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno l'Unione deve garantire una concorrenza leale tra i gruppi di imprese multinazionali unionali e quelli extraunionali che abbiano una o più imprese situate nell'Unione. Entrambe le tipologie di gruppo dovrebbero quindi essere soggette all'obbligo di informativa.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva; dovrebbero garantire che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.
- (10) Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno è necessario garantire che gli Stati membri adottino norme coordinate sugli obblighi di trasparenza per i gruppi di imprese multinazionali.

- (11) Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in un certo numero di settori. Dovrebbe quindi esserne ampliato il campo di applicazione per prevedere lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri.
- (12) Lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazione paese per paese tra gli Stati membri dovrebbe in ogni caso includere la comunicazione di una serie definita di informazioni di base, a cui dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione di un gruppo di imprese multinazionale.
- (13) Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per i gruppi di imprese multinazionali, è necessario prevedere norme che siano in linea con gli sviluppi internazionali e che contribuiscano concretamente alla loro attuazione. Il 19 luglio 2013 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato il piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (piano d'azione BEPS), un'importante iniziativa per modificare le attuali norme fiscali internazionali. Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato le relazioni finali, che sono state approvate dai ministri delle finanze del G20. Nel corso delle riunioni del 15 e 16 novembre 2015 il pacchetto dell'OCSE è stato approvato anche dai leader del G20.
- (14) Il lavoro sull'azione 13 del piano d'azione BEPS si è tradotto in una serie di standard per la comunicazione di informazioni sui gruppi di imprese multinazionali, in particolare il masterfile, il fascicolo locale e la rendicontazione paese per paese. È pertanto opportuno tener conto degli standard dell'OCSE nello stabilire le norme sulla rendicontazione paese per paese.
- (15) L'azione dell'Unione nell'ambito della rendicontazione paese per paese dovrebbe continuare a prestare particolare attenzione ai futuri sviluppi a livello dell'OCSE. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero utilizzare la relazione finale 2015 sull'azione 13 del progetto dell'OCSE/G20 in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, redatta dall'OCSE, sia come fonte illustrativa o interpretativa della presente direttiva che per assicurare coerenza nell'applicazione di quest'ultima negli Stati membri.
- (16) È necessario specificare i requisiti linguistici per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di rendicontazione paese per paese. Dovrebbero inoltre essere adottate le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6, e dell'articolo 21, paragrafo 7, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (17) Al fine di migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba effettuare adattamenti simili al proprio sistema, lo scambio di informazioni dovrebbero avvenire tramite la rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione. Le modalità pratiche necessarie per il potenziamento del sistema dovrebbero essere adottate dalla

Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

- (18) L'ambito dello scambio obbligatorio di informazioni dovrebbe quindi essere esteso per comprendere lo scambio automatico delle informazioni della rendicontazione paese per paese.
- (19) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) La direttiva 2011/16/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1) L'articolo 3 è così modificato:

(a) il punto 9 è sostituito dal seguente:

“9. “scambio automatico”:

a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 *bis* e 8 *bis bis*, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

b) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 *bis*, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;

c) ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 *bis*, e dagli articoli 8 *bis* e 8 *bis bis*, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate di cui alle lettere a) e b) del presente punto;”

(b) è aggiunto il seguente secondo comma:

“Nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 3 *bis* e 7 *bis*, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. Nel contesto dell'articolo 8 *bis bis* e dell'allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III.”

- 2) Nella sezione II del capo II è inserito il seguente articolo 8 *bis bis*:

“Articolo 8 bis bis

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alla Entità Madre Principale di un Gruppo di Imprese Multinazionale che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra Entità Notificante, in conformità della sezione II dell'allegato III, di presentare una rendicontazione paese per paese relativamente al Periodo d'Imposta di Riferimento entro 12 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'Imposta di Riferimento del Gruppo di Imprese Multinazionale conformemente alla sezione II dell'allegato III.
 2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionale della Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione, entro il termine di cui al paragrafo 4.
 3. La rendicontazione paese per paese contiene le seguenti informazioni sul Gruppo di Imprese Multinazionale:
 - a) informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il Gruppo di Imprese Multinazionale;
 - b) l'identificazione di ogni Entità Costitutiva del Gruppo di Imprese Multinazionale, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale Entità Costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata l'Entità Costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali dell'Entità Costitutiva.
 4. La comunicazione avviene entro 15 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'Imposta del Gruppo di Imprese Multinazionale cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese comunicata riguarda il Periodo d'Imposta del Gruppo di Imprese Multinazionale che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva.
 5. L'articolo 17, paragrafo 4, non si applica alle informazioni scambiate a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.”;
- 3) All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
- “6. Lo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 8 *bis bis* si effettua utilizzando il formulario tipo contenuto nell'allegato III, sezione III, tabelle 1, 2 e 3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il regime linguistico per tale scambio entro il 31 dicembre 2016. Essi non ostano a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui all'articolo 8 *bis bis*

in una qualsiasi delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione. Tuttavia tali accordi linguistici possono prevedere che gli elementi chiave di tali informazioni siano trasmessi anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.”;

4) All'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 8 *bis bis*, paragrafo 2, sono fornite con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.”;

5) All'articolo 23 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 *bis* e 8 *bis bis* e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.”;

6) È inserito il seguente articolo 25 *bis*:

“Articolo 25 *bis*

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e relativamente all'articolo 8 *bis bis* e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 31 dicembre 2016 e comunicano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.”

7) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).”;

8) È aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹¹

14
14,03

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹²**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma di lavoro della Commissione per il 2015 elenca tra le sue priorità un approccio più equo alla fiscalità. Di conseguenza uno dei settori chiave di attività nel programma di lavoro della Commissione per il 2016 è costituito dal miglioramento della trasparenza del sistema di imposizione delle imprese.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico del programma FISCALIS è sostenere la lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore della fiscalità assicurando lo scambio di informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e, ove necessario e opportuno, accrescendo la capacità amministrativa dei paesi partecipanti al fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti.

Attività ABM/ABB interessate

ABB 3

¹¹ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

¹² A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

In primo luogo, lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sulle rendicontazioni paese per paese significa che tutti gli Stati membri saranno in grado di valutare adeguatamente se i gruppi multinazionali attuino pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e potranno reagire di conseguenza.

In secondo luogo, il fatto che vi sia una maggiore trasparenza dovrebbe costituire un più forte incentivo a garantire che la concorrenza fiscale diventi più equa. Lo scambio automatico di informazioni sulle rendicontazioni paese per paese può inoltre scoraggiare le società dal ricorrere alla pianificazione fiscale aggressiva, in quanto gli altri Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per individuare le costruzioni artificiali e il trasferimento degli utili e reagire di conseguenza.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

La proposta sarà disciplinata dalle disposizioni nella direttiva che essa modifica (direttiva 2011/16) per la comunicazione, da parte degli Stati membri, su base annuale, di una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

La presente proposta prevede che gli Stati membri, dopo aver ricevuto la rendicontazione paese per paese, condividano le informazioni con gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, le società del gruppo di imprese multinazionale sono residenti a fini fiscali, o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Un'iniziativa dell'Unione assicura un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione in materia di scambio automatico di informazioni nel mercato interno. Questo permetterebbe di adottare un approccio unico in materia di comunicazione in tutti gli Stati membri, consentendo quindi di ridurre i costi a carico delle amministrazioni fiscali e delle imprese.

Uno strumento giuridico dell'Unione garantirebbe anche certezza alle amministrazioni fiscali e alle imprese all'interno dell'UE, contribuirebbe allo sviluppo dello standard internazionale per lo scambio automatico delle informazioni sulle rendicontazioni paese per paese, come discusso e approvato in sede di OCSE e comporterebbe l'utilizzo di strumenti informatici già esistenti o in corso di elaborazione per facilitare la comunicazione delle informazioni nell'ambito della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri dell'Unione condividono informazioni in formati specifici utilizzando uno specifico canale di comunicazione. Questi formati potrebbero facilmente essere ampliati in modo da essere utilizzabili anche per i nuovi elementi di cui è proposta l'inclusione. Poiché gli Stati membri hanno investito tempo e denaro considerevoli per mettere a punto tali formati, il loro utilizzo per scambiare informazioni sui nuovi elementi consentirebbe di realizzare economie di scala.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali che si applica in altri settori fiscali, come quello dei redditi da risparmio, ha portato a buoni risultati. Oggi lo scambio automatico è riconosciuto a livello mondiale come il migliore strumento di cui dispongono le amministrazioni fiscali per contrastare l'evasione e l'elusione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Poiché la proposta è intesa a modificare la direttiva sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE), le procedure, le modalità e gli strumenti informatici già esistenti o in corso di sviluppo nell'ambito di tale direttiva potranno essere utilizzati ai fini della presente proposta.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
 - La proposta avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017
 - e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹³

- Gestione diretta** a opera della Commissione
 - a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione; il programma Fiscalis 2020 è gestito in gestione diretta
 - a opera delle agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
 - *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Per quanto concerne la gestione nulla cambierebbe ai sensi della presente proposta. A norma dell'articolo 21 della direttiva 2011/16/UE, la Commissione, nell'ambito della procedura di comitato con gli Stati membri, elabora i formati per lo scambio di informazioni. Per quanto riguarda la rete CCN necessaria per consentire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni, mentre gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di informazioni in questione mediante la rete CCN.

¹³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Nel quadro del programma FISCALIS si applicano le seguenti disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni:

le attività preparatorie necessarie per questa iniziativa e per altre azioni e attività di formazione comuni formano oggetto di monitoraggio regolare attraverso i contributi raccolti presso i partecipanti e i responsabili dell'azione. I contributi sono raccolti tramite formulari tipo e integrati negli indicatori stabiliti nel quadro di valutazione del programma Fiscalis 2020. Altre spese connesse allo scambio di informazioni sono soggette a monitoraggio secondo il meccanismo descritto nella sezione 1.4.4 e consolidato nell'ambito del quadro di valutazione del programma.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I rischi potenziali per l'attuazione dell'iniziativa con il sostegno del programma Fiscalis 2020 riguardano:

l'attuazione dell'accordo di sovvenzione stipulato con il consorzio degli Stati membri e i paesi candidati;

l'esecuzione dei contratti di appalto conclusi nell'ambito del programma.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

L'impostazione del sistema di controllo interno è identica a quella del programma Fiscalis 2020, che coprirà tutte le spese operative dell'iniziativa.

Gli elementi principali della strategia di controllo applicata sono:

per i contratti di appalto:

vengono applicate le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario. I contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Risorse umane e finanze. Di conseguenza, la totalità degli importi impegnati è sottoposta a verifica ex ante, il che conferisce un livello elevato di assicurazione riguardo alla legalità e alla regolarità delle operazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100% dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Risorse umane e finanze. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazioni dell'ordinatore sottodelegato

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate assicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3. *Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti assicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2% e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste.

I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo – per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis 2020 – non superano l'1,6% dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa.

Si ritiene che la strategia di controllo del programma sia in grado di ridurre praticamente a zero il rischio di non conformità e sia commisurata ai rischi contemplati.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (2) nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA ¹⁵	di paesi candidati ¹⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	Numero 1A Competitività per la crescita e l'occupazione	Diss./Non diss. ¹⁴ .				
	14.0301 (Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.				
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁶ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il **foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa** (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	1A Competitività per la crescita e l'occupazione
---	--------	--

DG: TAXUD			Anno 2016 ¹⁷	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio 14.0301	Impegni	1)	0,300	0,300	0,300	0,050	0,050			1000
	Pagamenti	2)	0	0,300	0,300	0,300	0,050	0,050		1000
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Pagamenti	(2a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁸			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Numero della linea di bilancio		3)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TOTALE degli stanziamenti per la DG TAXUD	Impegni	=1+1a +3	0,300	0,300	0,300	0,050	0,050			1000
	Pagamenti	=2+2a +3	0	0,300	0,300	0,300	0,050	0,050		1000

¹⁷ Il 2016 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)	0,300	0,300	0,300	0,050	0,050			1000
	Pagamenti	5)	0	0,300	0,300	0,300	0,050	0,050		1000
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,300	0,300	0,300	0,050	0,050			1000
	Pagamenti	=5+ 6	0	0,300	0,300	0,300	0,050	0,050		1000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Pagamenti	5)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
	Pagamenti	=5+ 6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		TOTALE
DG: TAXUD								
• Risorse umane		0,528	0,528	0,528	0,528	0,528		2,640
• Altre spese amministrative		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,150
TOTALE DG TAXUD	Stanziamenti	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558		

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558			2,790
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2016 ¹⁹	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,858	0,858	0,858	0,608	0,608		3,790
	Pagamenti	0,558	0,858	0,858	0,858	0,608	0,50	3,790

¹⁹ Il 2016 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		2020						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ²⁰	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²¹ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

²⁰ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

²¹ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

NOTA:

I risultati positivi che dovrebbero derivare dalla presente proposta sono i seguenti: i) gli Stati membri riceveranno informazioni sulle entità in materia fiscale, disponendo così degli elementi necessari per effettuare verifiche mirate; ii) la misura può costituire per il grande pubblico un passo concreto per garantire che tutti i contribuenti paghino la loro giusta quota di tasse; iii) le società potrebbero limitare le loro strutture di pianificazione fiscale aggressiva. Gli Stati membri avranno maggiori oneri amministrativi direttamente collegati alla fornitura di informazioni sulle rendicontazioni paese per paese; tuttavia, poiché le rendicontazioni saranno elaborate dalle entità, i costi dovrebbero essere limitati.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa**3.2.3.1. Sintesi**

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE		
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	---------------	--	--

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,528	0,528	0,528	0,528	0,528			
Altre spese amministrative	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558			

esclusa la RUBRICA 5²³ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558			
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

²²

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²³

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020		
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	4	4	4	4	4		
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	.	.
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	.	.
10 01 05 01 (ricerca diretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	.	
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁴							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	.	
XX 01 04 yy²⁵	- in sede	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	- nelle delegazioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	.
XX01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
Altre linee di bilancio (specificare)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
TOTALE	4	4	4	4	4		

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli SM; (in funzione delle discussioni con gli Stati membri) lavori su formulari, formati informatici e repertorio centrale; ricorso a contraenti esterni per lavori sul sistema informatico
Personale esterno	N.A.

²⁴ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

²⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- ~~La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:~~

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁶					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²⁶

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.